

PARERE TECNICO GIURIDICO

**SUL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE DI IMPRESA
ARTIGIANA AD UNA COOPERATIVA DI LAVORO E VALENZA DEI
LIMITI DIMENSIONALI DOPO L'EMANAZIONE DELLA LEGGE 14
FEBBRAIO 2003, N. 30 ART. 9**

Di Romano Mosconi

Premessa: la cooperativa quale impresa artigiana

Par. 1 La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana a responsabilità limitata pluripersonale. La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana cooperativa

Par. 2 La nuova definizione del rapporto associativo nelle cooperative dettato Lg. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, come modificata dalla Lg. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9

Par. 3 La definizione dei rapporti contrattuali di lavoro dei soci delle cooperative artigiane

Par. 4 Il Regolamento interno di cooperativa di lavoro artigiano

Premessa: la cooperativa quale impresa artigiana

Anche se è stato necessario un lungo e sostenuto dibattito dottrinale, è ormai definito in termini irreversibili che anche le società cooperative possono assumere la natura di impresa artigiana alla stregua delle altre società, in particolare di quelle a responsabilità limitata pluripersonale.

Gli artigiani possono così riunirsi in cooperativa, sia restando singolarmente

imprenditori artigiani, sia perdendo tale loro individualità e ponendosi in questo secondo caso come soci lavoratori, essendo ammesso comunque che nei loro confronti si possa instaurare un rapporto di lavoro in qualunque forma, come previsto dall'art. 1 comma 3 della Lg. 142/2001, come modificato dal comma 1, lett. a) dell'art. 9 della legge 30/2003.

In ogni caso l'impresa artigiana sarà la cooperativa e al loro interno i singoli soci artigiani, potranno svolgere singolarmente e/o collettivamente specifiche attività o potranno acquisire beni strumentali e merci, vendita collettiva, garanzie all'accesso al credito, ecc..

Nonostante la conferma definitiva sia stata acquisita solo negli ultimi anni, tale schema non si presenta però come una novità assoluta, avendo già precisato il Comitato Centrale per le cooperative nella lontana riunione del 6 ottobre 1955, che: *"hanno tutti i caratteri dell'impresa cooperativa di servizi le società fra artigiani che si uniscono per procurarsi in comune commesse di lavoro e distribuirne l'esecuzione fra gli associati, nonché per procedere all'acquisto delle materie prime necessarie. Non osta a ritenere sussistente il carattere mutualistico la circostanza che i lavori ottenuti siano eseguiti individualmente dai singoli artigiani, conservando ognuno la gestione autonoma della propria bottega, o laboratorio, e l'uso dei propri attrezzi di lavoro".*

Oltre alla cooperativa fra più imprese artigiane, sia singole che pluripersonali appena descritta, è ora prevista anche la possibilità di una cooperativa artigiana di lavoro, nella quale i singoli artigiani provvedono a conferire la loro attività nell'unica impresa mutualistica che, vedendo perdere i singoli soci la loro autonomia imprenditoriale, opera con una unica struttura ed una unica organizzazione all'interno della quale i soci vengono considerati in

relazione al tipo di rapporto che è stato individuato nello Statuto (soci cooperatori, soci sovventori, soci interessati alla formazione (categoria speciale) soci interessati all'inserimento nell'impresa) e nel Regolamento interno (dipendenti, collaboratori, artigiani, autonomi, ecc.), ricordando comunque che a ciascuna categoria di soci, con eccezione dei sovventori, è applicabile qualunque tipo di rapporto lavorativo.

In tutti i casi comunque, per usare la definizione data dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, la cooperativa sviluppa la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale ed è organizzata ed opera con il lavoro professionale dei soci, assumendo tutti gli oneri della gestione. Con la successiva emanazione della legge quadro sull'artigianato (Lg. 8 agosto 1985, n. 443) è stato comunque possibile chiarire meglio (all'art. 3, 2° c), la definizione di cooperativa artigiana:

“É altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita semplice per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”.

Riservandoci di esaminare opportunamente il dettato della norma appena riportata, in coordinamento con le leggi sulle cooperative, è possibile affermare fin d'ora che alla stregua di qualunque altra impresa artigiana, la cooperativa dovrà essere iscritta nell' albo delle imprese artigiane istituito presso ogni Camera di Commercio, avendo tale iscrizione natura costitutiva.

Par. 1 La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana a responsabilità limitata pluripersonale. La rilevanza dei soci artigiani nell'impresa artigiana cooperativa

Dalla specifica qualificazione di cooperativa artigiana (nella quale i soci lavoratori mantengono la qualificazione di soci artigiani) derivano particolari conseguenze sul piano previdenziale ed assistenziale per i medesimi soci. Come risaputo, sul piano dell'inquadramento fiscale e previdenziale, due sono i provvedimenti che hanno sciolto ogni preclusione all'assunzione della forma cooperativa da parte della impresa artigiana e alla corrispondente applicazione dei corrispondenti regimi previdenziali e fiscali :

1. La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 401 del 5 giugno 2000.
2. La legge 3 aprile 2001, n. 142.

Ai soci artigiani di tali cooperative si applica infatti la disciplina contributiva dei lavoratori artigiani, con la conseguenza che i singoli soci risulteranno iscritti alla particolare previdenza che riguarda tali lavoratori, alla stregua dei soci delle altre imprese artigiane costituite, ad es. sotto forma di Srl pluripersonale.

Tale posizione appare chiaramente definita dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 443/85, che così recita : *“Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n° 463, e successive modificazioni e integrazioni.”* E' facile allora sottolineare come la qualifica di imprenditore artigiano, in ambito previdenziale sia sempre prevalente

rispetto al tipo di sistema societario in cui ci si viene a trovare, come già evidenziato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 1418 dell' 8 Febbraio 1995.

Vale al riguardo ricordare ora la Deliberazione n. 88 del 7 luglio 2005, assunta dalla Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana (in allegato) nella quale in termini molto chiari si evidenzia la differenza di inquadramento che deriva dalla diversa applicazione dell'art. 3, co. 1 della lg. 142/2001. Si sottolinea infatti che dal diverso inquadramento “*discendono tutti gli altri effetti giuridici previsti dalla norma*”.

Diverso sarà l'inquadramento, diverse saranno le norme applicabili in relazione alla diversa tipologia di socio e di rapporto lavorativo scelto.

Quanti possano essere i soci artigiani prevedibili in tale configurazione all'interno di una cooperativa, non è in alcun modo individuato, né per tali soggetti è individuata alcuna limitazione e tale condizione bene si applica ad una società cooperativa dove i soci sono qualificati come coimprenditori o condivisori della gestione.

In particolar modo appare chiaro come la legge quadro per l'artigiano individui tre categorie di soggetti. Nella impresa artigiana vengono infatti ricompresi i soci (art. 3), i dipendenti (art. 4) e gli apprendisti (art. 4). Considerato però che l'impresa artigiana si qualifica per l'opera “*personale, anche manuale*” dell'imprenditore o dei soci, la presenza dei dipendenti e degli apprendisti viene fortemente limitata in modo che l'opera dei primi mantenga una sua specifica evidenza e significato. A tale determinazione è apparso naturale legare la evoluzione legislativa in materia di cooperative di lavoro, nelle quali la contrapposizione fra le diverse categorie di soci e fra soci e dipendenti ha assunto

da ultimo un ulteriore e particolare significato in riferimento all'istituto della mutualità prevalente. Tale condizione, sancita da ultimo dalla riforma del codice civile, che ha introdotto anche le categorie speciali di soci (in inserimento e in formazione), esplicita in termini chiari che una cooperativa è tanto più mutualistica quanto più utilizza l'opera dei propri soci e quanto meno quella dei dipendenti e come tale deve essere favorita.

Par. 2 La nuova definizione del rapporto associativo nelle cooperative dettato Lg. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, come modificata dalla Lg. 14 febbraio 2003, n. 30, art. 9

Come ben evidenziato anche nella Deliberazione della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, anticipata al par. 1, in una cooperativa artigiana la definizione dei rapporti e quindi la individuazione dei conseguenti effetti giuridici, dipende dalla scelta dei soci che determina prima la categoria di appartenenza e poi, qualunque sia tale categoria, la tipologia di rapporto mutualistico e lavorativo adottato, permanendo comunque in termini indifferenti la previsione contributiva del regime artigiano.

Conseguentemente un socio lavoratore potrà essere in categoria ordinaria (cooperatore) o in categoria speciale (in formazione o in inserimento) e indifferentemente potrà essere inquadrato come dipendente, autonomo, parasubordinato, artigiano, ecc. L'incrocio delle varie qualificazioni, previsto dallo Statuto, troverà la sua determinazione conclusiva nel Regolamento che, come tale, si qualifica quale presupposto naturale per la definizione degli elementi del rapporto mutualistico e lavorativo di tutti i soci. In tale nuovo quadro

legislativo statutario e regolamentare quindi la società cooperativa artigiana si viene a presentare totalmente diversa da qualunque altra realtà, sia unipersonale che pluripersonale, con la conseguenza che non può essere posta alcuna relazione fra la qualificazione di soci rilevante in una cooperativa e la qualificazione di soci rilevante in qualunque altro tipo di società

Par. 3 La definizione dei rapporti contrattuali di lavoro dei soci delle cooperative artigiane

Tenuto conto delle novità apportate dalla legge 30/2003 alla legge 142/2001 e considerato che in forza di tale particolare quadro normativo, quanto previsto per le cooperative non trova, come già indicato alcuna similitudine in alcuna altra forma di società artigiana pluripersonale, è possibile ricordare nuovamente che, affinché la società cooperativa possa godere della qualifica di “impresa artigiana”, è necessario che la maggioranza dei soci svolga in maniera prevalentemente personale, all’interno del processo produttivo, il proprio lavoro, anche manuale.

Tenuto conto che tale impegno è la normale condizione delle società cooperative di lavoro, in quanto rappresenta l’adempimento del contratto sociale, si pone innanzi tutto il problema di classificare correttamente il rapporto contrattuale che lega i soci artigiani alle loro cooperative.

Come indicato dal Ministero delle Finanze (Risoluzione n. 81 dell’ 11.03.2002), nella fattispecie in esame si individua una particolare situazione conseguentemente al fatto che la prestazione dei soci non può essere qualificata come prestazione derivante da contratto di lavoro subordinato, bensì piuttosto

come obbligazione sociale prevista dallo statuto, per la quale il compenso viene pattuito nel rispetto del criterio civilistico di relazione alla quantità e qualità del lavoro svolto. Secondo tale indirizzo, per poter qualificare la società come impresa artigiana, i compensi previsti a favore dei soci dovrebbero essere riconducibili esclusivamente all'assunzione dell'impegno di effettuare le prestazioni lavorative previste dalla legge quadro per l'artigianato, n. 443/1985. Come verificato, mentre tale condizione si riscontra pedissequamente in tutti gli altri tipi di società, nella società cooperativa rappresenta solo uno degli elementi qualificanti il compenso che, come già detto rappresenta anche e soprattutto il corrispettivo della partecipazione mutualistica, considerato che, sempre secondo il Ministero delle finanze, le indicate prestazioni lavorative presenterebbero tutti i requisiti che contraddistinguono un rapporto di partecipazione autonoma, in quanto appaiono evidenziate:

- la mancanza di vincolo di subordinazione;
- la prevalenza della prestazione personale del socio;
- la retribuzione periodica prestabilita;
- la continuità nel tempo della prestazione partecipativa e
- la coordinazione, realizzata attraverso l'inserimento funzionale del socio prestatore, nell'organizzazione economica ed organizzativa della società.

Come facilmente comprensibile lo schema appena individuato per le cooperative non appare applicabile allo stesso modo delle altre imprese in quanto, in base al dettato della legge 3 aprile 2001, n. 142, come modificata dall'art. 9, lg.30/2003, la prestazione lavorativa è divenuta una parte di quella mutualistica, con la conseguenza che viene rimessa all'incontro delle volontà del singolo socio

e della cooperativa la determinazione delle modalità di svolgimento della attività del singolo.

Considerato che la cooperativa artigiana può essere qualificata all'interno della categoria delle cooperative di produzione e lavoro e considerato che in tali cooperative, in conformità alla manifestazione di volontà delle parti può essere applicata qualunque tipologia di contratto di lavoro, occorre rilevare in via preliminare che la cooperativa artigiana può realizzare la propria attività secondo ipotesi molto diverse fra loro.

1. Nella prima i soci si qualificano compartecipanti e mantengono la loro qualifica individuale di artigiani imprenditori individuali.

In tal caso si definiscono una serie di contratti di lavoro autonomo fra cooperativa e singolo socio artigiano che permettono di classificare la cooperativa quale società di servizi con scopo contemporaneamente mutualistico e consortile.

2. Nella seconda i soci si qualificano come soci dipendenti, perdono la loro qualifica individuale di artigiani e stipulano con la cooperativa contratti di lavoro dipendente.

In tal caso la natura artigiana dei lavoratori tende ad attenuarsi, venendosi ad inserire la prestazione lavorativa dei soci all'interno della attività di una ordinaria cooperativa di produzione e lavoro.

3. Nella terza i soci si qualificano come soci lavoratori, perdono la qualifica individuale di imprenditori artigiani individuali e trasferiscono tale qualificazione in capo alla cooperativa, manifestando comunque la volontà di permanere all'interno dello schema di lavoro artigiano e mettendo a

disposizione della cooperativa i propri mezzi della produzione, senza però stipulare alcun contratto di lavoro subordinato o di collaborazione.

4. Nella quarta ipotesi i soci si qualificano come soci in categoria speciale (soci in formazione e soci in inserimento), perdono la qualifica individuale di imprenditori artigiani individuali e trasferiscono tale qualificazione in capo alla cooperativa, manifestando comunque la volontà di permanere all'interno dello schema di lavoro artigiano e mettendo a disposizione della cooperativa i propri mezzi della produzione, senza però stipulare alcun contratto di lavoro subordinato o di collaborazione.

E' facile così rilevare, in conclusione della breve analisi che precede, come il voler permanere nello schema del lavoro artigiano impone di inquadrare tale rapporto all'interno di uno schema contrattuale proprio (di lavoro del socio artigiano), eventualmente atipico, ma comunque diverso sia da quello di lavoro dipendente che da quello autonomo, escludendo quindi come già detto, dal novero dei contratti possibili anche ipotesi di collaborazione.

Solo dopo aver definito preliminarmente lo schema contrattuale, potrà quindi essere riconsiderata la determinazione fissata dalla disposizione dell'art. 4 della legge quadro, dove al n. 4 del 2° comma, ad eccezione di uno, che si ipotizza essere il responsabile dell'impresa, gli altri soci, qualificabili alla stregua di dipendenti o coadiutori dell'unico escluso, concorrono alla formazione dei limiti numerici.

Tale considerazione discende dal fatto che nello schema legislativo del 1983, non erano conosciute le diverse e particolari fattispecie di soci lavoratori rese ammissibili dalla Lg. 142/2001 e ancor più dalla successiva modifica apportata dalla Lg. 30/2003. In quel quadro normativo infatti, in tutte le forme

giuridiche pluripersonali era ipotizzabile uno schema organizzativo che vedeva convenzionalmente un socio nelle vesti di datore di lavoro quale rappresentante dell'impresa e gli altri soci inquadrati alla stregua di dipendenti.

Nella cooperativa di lavoro invece la legge prevede anche altre forme, quali ad esempio proprio quella del lavoro artigiano, nelle quali si attua una vera e propria modalità di condivisione del lavoro e dei risultati, in base all'accordo definito nel Regolamento Interno.

Par. 4 Il Regolamento interno di cooperativa di lavoro artigiano

A completamento delle precedenti note, si ipotizza di seguito uno schema di regolamento interno appropriata per una cooperativa di lavoro artigiano.

Regolamento interno

Premesso che nelle cooperative di lavoro, lo scambio mutualistico fra soci e cooperativa si attua attraverso la prestazione lavorativa di ogni socio e premesso che la cooperativa si qualifica come cooperativa artigiana ai sensi della Lg. 8 agosto 1985, n. 443 e che da tale determinazione discende ogni conseguenza d'ordine previdenziale per i propri soci lavoratori.

Premesso che ai sensi dell'art. 1 della Lg. 142/2001, come modificato dall'art. 9 Lg. 30/2003, il rapporto di lavoro si presenta come ulteriore a quello sociale, con la conseguenza che la qualificazione di socio è l'unico presupposto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sotto qualunque forma.

Premesso che il socio di cooperativa artigiana si caratterizza:

- 1) quale compartecipe all'impresa mutualistica collettiva rappresentata dalla cooperativa;

- 2) quale “proprietario del proprio posto di lavoro”;
- 3) quale lavoratore funzionalmente inserito nella struttura organizzata dell’impresa cooperativa.

Premesso che quanto descritto al punto precedente esclude la possibilità di riferimento sia alla tipologia del contratto di lavoro subordinato che al contratto di lavoro autonomo, con la conseguenza di dover ipotizzare, ai sensi del co. 3, dell’art. 1, della Lg. 142/2001 “una altra forma ” di rapporto di lavoro.

Premesso che i soci delegano alla propria cooperativa la tutela dei diritti individuali di soci lavoratori artigiani.

Premesso che l’amministrazione finanziaria ritiene che la posizione fiscale dei soci possa essere inquadrata all’interno della disposizione dell’art. 50 (già 47) T.U.I.R., co. 1, lett. c-bis).

Tutto ciò premesso, l’Assemblea dei soci della cooperativa xy approva il seguente Regolamento interno

Art. 1 – Quanto in premessa è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2 - (seguono le regole che disciplinano i rapporti interni e le modalità di svolgimento della attività lavorativa, avvertendo che devono essere messe bene in evidenza sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci, che l’organizzazione aziendale.)

Par. 5 Conclusioni ed espressione di parere

Tenuto conto di quanto precede, appare chiaramente come quanto previsto per le cooperative non trova, come già indicato, alcuna similitudine in alcuna altra forma di società artigiana pluripersonale, è

possibile ricordare nuovamente che, solo dopo aver definito preliminarmente lo schema contrattuale, potrà essere considerata la determinazione fissata dalla disposizione dell'art. 4 della legge quadro, che dà indicazione dei parametri che concorrono alla formazione dei limiti numerici.

Tale considerazione discende dal fatto che nello schema legislativo del 1983, non erano conosciute le diverse e particolari fattispecie di soci lavoratori rese successivamente ammissibili dalla Lg. 142/2001 e ancor più dalla successiva modifica apportata dalla Lg. 30/2003.

Si pongono pertanto a confronto ora due norme dal carattere speciale, (legge quadro sull'artigianato e legislazione speciale sulle cooperative) riguardo le quali però non necessita ricercare un elemento di prevalenza dell'una sull'altra o viceversa, bensì occorre ricercare un elemento di conciliazione che, a parere del sottoscritto, si può definire solamente nell'individuare una concorrenza alla formazione del limite da parte dei soci dipendenti ed una esclusione da tale concorrenza dei soci lavoratori qualificabili in termini diversi a norma di legge, di statuto e di regolamento interno.

In fede

Roma 24 gennaio 2007

4)